



Ordinanza n. 201

Pescara, 14 maggio 2010

**Oggetto:** orari di apertura dei pubblici servizi e locali di intrattenimento.

## IL SINDACO

**Richiamato** il D.L. 23/05/2008 n. 92 recante "*Misure urgenti in materia di sicurezza pubblica*" convertito con modificazioni in Legge 24/07/2008 n.125;

**Richiamato** il Decreto del Ministero dell'Interno 05/08/2008 in cui sono state definite le nozioni di incolumità e sicurezza pubblica come segue "*... integrità fisica della popolazione ... e bene pubblico da tutelare attraverso attività posta a difesa, nell'ambito delle comunità locali, del rispetto delle norme che regolano la vita civile, per migliorare le condizioni di vivibilità nei centri urbani, la convivenza civile e la coesione sociale*";

**Richiamato** il comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007 che impone a "*Tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche, devono interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte ed assicurarsi che all'uscita del locale sia possibile effettuare, in maniera volontaria da parte dei clienti, una rilevazione del tasso alcolemico; inoltre devono esporre all'entrata, all'interno e all'uscita dei locali apposite tabelle che riproducano:*

- a) *la descrizione dei sintomi correlati ai diversi livelli di concentrazione alcolemica nell'aria alveolare espirata;*
- b) *le quantità, espresse in centimetri cubici, delle bevande alcoliche più comuni che determinano il superamento del tasso alcolemico per la guida in stato di ebbrezza, pari a 0,5 grammi per litro, da determinare anche sulla base del peso corporeo.*";

**Considerato** che per attività di intrattenimento si intendono anche quelle autorizzate ai sensi degli artt. 68 e 80 del TULPS e che "*... non costituisce attività di spettacolo, trattenimento e svago la semplice musica di accompagnamento e compagnia.*" così come richiamato nella lettera a) del comma 98 dell'art. 1 della Legge Regionale n. 11 del 16/07/2008 e s. m. e i. "*Disciplina ed indirizzi generali per il settore commercio*";

**Ritenute** pertanto sempre costantemente attuali le esigenze di interesse pubblico con la conseguente necessità di intervenire in tal senso, tenendo presente anche le esigenze dei vari operatori economici, facoltà data tra l'altro ai comuni anche dalla citata Legge Regionale n. 11/2008 anche con l'intento di prevenire e monitorare le situazioni sopradescritte nonché di fornire validi ed efficaci strumenti di controllo atti alla sorveglianza e alla repressione di eventuali violazioni;

**Considerato che** continuano costantemente a pervenire, da parte di operatori economici e di consumatori, segnalazioni e proposte operative, oggetto di adeguate valutazioni ed approfondimenti;





**Vista** la nota a firma del Sig. Prefetto del 07/09/2009 prot. n. 0034341, avente ad oggetto *“Installazione telecamere a circuito chiuso all'esterno dei locali di intrattenimento ubicati nella zona di Corso Manthoné e strade limitrofe”* di Pescara e ritenendo di poterla egualmente estendere ed applicare a tutte le situazioni similari riscontrabili nell'intero territorio comunale;

**Considerato che** in diverse riunioni del Comitato d'Ordine e Sicurezza Pubblica, è emersa la necessità di incentivare i gestori dei citati locali di intrattenimento attraverso, al fine di garantire la sorveglianza e la sicurezza dei locali stessi nonché del contesto urbano circostante, nel promuovere, unitamente alla Prefettura ed alla Questura, forme integrate di vigilanza pubblico-privato che consentano una reale e fattiva collaborazione tra il personale preposto all'accoglienza ed all'instradamento del locale, ovvero tra i titolari degli esercizi interessati e le forze dell'ordine, attraverso l'istituzione di:

- sistemi di videosorveglianza interna a circuito chiuso, a titolo di deterrente atto a scoraggiare eventuali attività illecite svolte dagli avventori all'interno dei locali, oltre alla videosorveglianza esterna, che prevedano la registrazione e la conservazione delle immagini per un lasso temporale non superiore a 24 ore, come riferito nella citata nota del Sig. Prefetto del 07/09/2009, entrambe installate conformemente al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004, ed a tutta l'ulteriore vigente normativa;
- autonoma attività di utilizzo di almeno una guardia giurata, dipendente di istituti di vigilanza, che sia in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/10/2008, in stretto coordinamento con le forze dell'ordine operanti sul territorio, e di un numero adeguato di addetti al servizio d'ordine, proporzionato al locale ed al flusso di avventori frequentante lo stesso;
- campagna di sensibilizzazione contro l'uso dell'alcool e delle droghe;

**Ritenuto** comunque che tali obblighi, già disposti con le precedenti ordinanze sindacali n. 605 del 17/07/2009 e n. 720 del 17/09/2009 sono comunque da considerarsi valevoli solo per *“tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, (nello specifico, forme di intrattenimento legate alla musica ed all'aspetto danzante – artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.) congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,...”* i quali son tenuti ad *“... interrompere la somministrazione di bevande alcoliche dopo le ore 2 della notte...”* così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007;

**Richiamata**, pertanto, la precedente ordinanza n. 720 del 17/09/2009;

**Vista** la deliberazione di G.C. n. 225 del 05/03/2009 relativa alla determinazione in misura ridotta della sanzione pecuniaria per le violazioni ai regolamenti ed alle ordinanze comunali;

**Vista** la deliberazione di G.C.n. 241 del 12/03/2009 relativa alla *“Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche”*;

**Visto** l'art. 54, commi 4 e 6 del D.Lgs. 267/2000 come modificato dal Decreto Legge n. 92/2008;

## ORDINA





con decorrenza immediata e fino al 20 ottobre 2010:

1. che tutte le attività di somministrazione di alimenti e bevande, nonché i circoli privati, attività di esercizio di sale da ballo, discoteche, locali notturni e di stabilimenti balneari che effettuano attività di intrattenimento, nei termini definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, devono chiudere la propria attività entro le ore 04,00 relativamente alle giornate del sabato (notte tra venerdì e sabato) e della domenica (notte tra sabato e domenica), ed entro le ore 03,00 relativamente a tutte le restanti giornate della settimana, cioè dal lunedì (notte tra domenica e lunedì) al venerdì (notte tra giovedì e venerdì);
2. a tutti i titolari di esercizi pubblici di qualsiasi genere, di circoli o associazioni private, attività artigianali ed anche ai titolari di autorizzazioni per la somministrazione su aree pubbliche presenti sul territorio comunale sia in forma fissa che itinerante, nonché a tutti i titolari di attività di intrattenimento o spettacolo, così come definiti al comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007, e più volte specificati in premessa, il divieto di vendita per asporto di bevande dalle ore 23,00 e fino alla chiusura degli esercizi, direttamente con contenitori di vetro (bottiglie o simili);
3. a tutti gli acquirenti ed avventori dei medesimi esercizi pubblici di cui al precedente punto, è analogamente fatto espresso divieto di portare all'esterno degli stessi locali contenitori di vetro (bottiglie o simili);
4. a *“tutti i titolari e i gestori di locali ove si svolgono, con qualsiasi modalità e in qualsiasi orario, spettacoli o altre forme di intrattenimento, (nello specifico, forme di intrattenimento legate alla musica ed all'aspetto danzante – artt. 68 e 80 T.U.L.P.S.) congiuntamente all'attività di vendita e di somministrazione di bevande alcoliche,...”* così come richiamati nel comma 2 dell'art. 6 del D.L. 03/08/2007 n. 117 convertito in L. n. 160/2007 e così come definiti in premessa:
  - di dotarsi di sistemi di videosorveglianza interna a circuito chiuso, a titolo di deterrente atto a scoraggiare eventuali attività illecite svolte dagli avventori all'interno dei locali, oltre alla videosorveglianza esterna che prevedano la registrazione e la conservazione delle immagini per un lasso temporale non superiore a 24 ore, come riferito nella citata nota del Sig. Prefetto del 07/09/2009, entrambe installate conformemente al provvedimento generale sulla videosorveglianza del Garante per la protezione dei dati personali del 29/04/2004, ed a tutta l'ulteriore vigente normativa;
  - di utilizzare, autonomamente, almeno una guardia giurata, dipendente di istituti di vigilanza, che sia in possesso dei requisiti previsti dal Decreto del Presidente della Repubblica pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 06/10/2008, in stretto coordinamento con le forze dell'ordine operanti sul territorio, e di un numero adeguato di addetti al servizio d'ordine, proporzionato al locale ed al flusso di avventori frequentante lo stesso;
  - di promuovere una campagna di sensibilizzazione contro l'uso dell'alcool e delle droghe;
4. che le attività di musica vengano inderogabilmente ultimate entro e non oltre l'orario delle 03,30, ovviamente nelle giornate in cui è concesso agli esercizi di essere aperti fino alle ore 04,00 come stabilito nel punto 1 che precede e che tra le ore 03,30 e le ore 04,00 venga





attivata la fase di “decompressione”, tesa a favorire il deflusso ordinato della clientela; in tale fase è vietata la somministrazione di qualsiasi bevanda fuorché dell’acqua; l’intrattenimento deve essere cessato mentre è consentito l’utilizzo esclusivo di musica di sottofondo a bassissimo volume al fine di agevolare la cosiddetta e sopra menzionata “decompressione”;

5. che nelle restanti giornate, per le quali, secondo quanto disposto nel punto 1, la chiusura del locale deve avvenire non oltre le ore 03,00 , la fase di “decompressione” con la preventiva ultimazione delle attività musicali, deve essere attivata dalle ore 02,30 fino alle ore 03,00;

6. che per chiusura del locale (a seconda che debba essere effettuata non oltre le ore 03,00 ovvero le ore 04,00 secondo quanto disposto nel punto 1) si intenda la chiusura “effettiva” dell’attività di esercizio a “saracinesca completamente abbassata”;

7. che possono accedere agli orari di massima apertura delle attività di ché trattasi, di cui al precedente punto 1, tutti i titolari delle medesime attività citate nei suddetti punti da 1, 2, 3 e 4, che ottemperano compiutamente a tutte le prescrizioni riportate nella presente ordinanza sindacale ; diversamente continuano a valere gli orari riportati nella vigente “*Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche*” approvata con deliberazione di G.C.n. 241 del 12/03/2009;

### **DISPONE, ALTRESI'**

- che le violazioni alle disposizioni di cui sopra siano punite con una sanzione pecuniaria pari a € 300,00 , fatte salve diverse e/o maggiori sanzioni derivanti dalla L. n. 160/2007, dalla L.R. n. 11/2008 e dalla vigente “*Disciplina degli orari di esercizio delle attività economiche*” di cui alla deliberazione di G.C. n. 241 del 12/03/2009;
- che nel caso di recidiva, cioè di ripetizione delle violazioni di cui ai punti da 1 a 6 (periodo di riferimento: cinque anni successivi alla prima violazione), si applicherà la sanzione accessoria commisurata nella sospensione dell’esercizio dell’attività da un minimo di sette giorni ad un massimo di trenta giorni;
- che la presente ordinanza sarà esecutiva il giorno successivo alla pubblicazione all’Albo Pretorio e avrà validità fino al 20/10/2010 e che verrà divulgata mediante la consueta distribuzione alla stampa locale nonché attraverso la pubblicazione sul sito internet del Comune di Pescara e sul sito internet del Servizio S.U.A.P. comunale;

Il presente provvedimento è reso pubblico mediante affissione all’Albo Pretorio ed è immediatamente esecutivo; verrà trasmesso alla Prefettura, alla Questura, al Comando dell’Arma dei Carabinieri, al Comando della Guardia di Finanza, alla Polizia Provinciale, alla Polizia Municipale ed alle Circoscrizioni Comunali;

### **AVVISA**





## CITTA' di PESCARA

---

che avverso il presente provvedimento è altresì ammesso ricorso al TAR Abruzzo Sezione di Pescara entro 60 giorni dalla pubblicazione oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica da proporre entro 120 giorni dalla suddetta pubblicazione.

Copia della presente ordinanza sindacale viene inviata:

- all'Ufficio Messi Notificatori
- all'Albo Pretorio
- all'Ufficio Stampa
- al Servizio S.U.A.P.

*Il Sindaco*  
**Luigi Albore Mascia**

